

Confederazione Generale Italiana del Commercio  
ASSOCIAZIONE DEI COMMERCianti  
della Provincia di Modena

Ufficio Segreteria

Modena, 29 Aprile 1954

Prot.1256 circ.50 FF/nb

Via Emilia 73, Tel.22.101

OGGETTO : Accordo sindacale per assunzione stagionali ortofrutticole-

ALLE DITTE ESPORTATRICI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI  
della Prov.di Modena LORO SEDI

Spett.le Ditta,

Per opportuna comunicazione e norma trascriviamo di seguito il verbale di accordo per l'assunzione delle cernitrici ortofrutticole valevole per la campagna ortofrutticola 1954.

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 15 aprile 1954 in Modena si sono riuniti i sottoelencati rappresentanti sindacali per esaminare la situazione relativa alla occupazione della mano d'opera nei lavori di cernita della frutta per la campagna 1954.

Presenti i sigg. -

- 1°) Rag. Martini Bruno - per l'Associazione Commercianti di Modena -
- 2°) Dr. Gregori Carlo - " " " "
- 3°) Sig. Ferrari Marino - " " " "
- assistiti dal Direttore dell'Associazione Dr. Ferrari Filiberto -
- 4°) Sig. Vivarelli Primo - per l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.
- 5°) Sig. Baldi Giuseppe " " " "
- 6°) Sig. Menabue Pierino " per la Camera Confederale del Lavoro
- 7°) Sig. Bettuzzi Bruno " " " "
- 8°) Sig/na Piccarelli Beatrice " " " "
- 9°) Sig. Bertani Mario per l'Unione Italiana Lavoratori

premessi che:

in armonia alle norme di legge vigenti in materia di avviamento al lavoro dei lavoratori disoccupati;

riconosciuta ai datori di lavoro la facoltà di richiedere nominativamente un congruo numero di lavoratori già professionalmente preparati atti ad assicurare il maggior rendimento ed il maggior sviluppo di lavoro,

si conviene quanto segue:

- 1) Da parte delle ditte non dovrà essere fatta alcuna assunzione di personale che si presenti direttamente alle sedi per richiedere lavoro. Tutte le assunzioni pertanto, dovranno avvenire tramite l'Ufficio di collocamento locale. Le ditte assuntrici prenderanno in forza soltanto il personale che si presenterà munito di regolare nulla osta e di libretto di lavoro.
- 2) Alle ditte che nelle campagne 1952 e 1953 hanno impiegato, come limite massimo, almeno 120 unità lavorative, sarà consentita la richiesta nominativa di 60 lavoratrici, allo scopo di costituire

